



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

INDICE

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
TITOLO II – CORSI DI DOTTORATO	5
Art. 3 – Obiettivi dei Corsi di Dottorato di Ricerca	5
Art. 4 – Dottorati in forma associata.....	5
Art. 5 – Accredimento dei Corsi di Dottorato di Ricerca	6
Art. 6 – Requisiti d'idoneità	7
Art. 7 –Articolazione dei Corsi di Dottorato	8
TITOLO III – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO	8
Art. 8 – Istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato	8
Art. 9 – Attivazione dei Corsi di Dottorato	9
Art. 10 – Impiego delle risorse finanziarie assegnate ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa a Trento	9
Art. 11 – Organi del Corso di Dottorato e incompatibilità	10
Art. 12 – Il Collegio dei Docenti.....	10
Art. 13 – Il/La Coordinatore/trice del Corso di Dottorato	13
Art. 14 – Il Comitato Esecutivo.....	13
Art. 15 – Valutazione annuale dei Corsi di Dottorato attivi presso l'Università di Trento	14
TITOLO IV – SCUOLE DI DOTTORATO	14
Art. 16 – Compiti e organizzazione della Scuola.....	14
TITOLO V – ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO.....	15
Art. 17 – Bando.....	15



REGOLAMENTO DI ATENEО IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 18 – Requisiti per l’accesso al Corso di Dottorato	16
Art. 19 – Modalità di accesso	17
Art. 20 – Commissione per l’ammissione al Corso di Dottorato	18
TITOLO VI – AMMISSIONE AL DOTTORATO E SVOLGIMENTO DEL CORSO	19
Art. 21 – Modalità di ammissione	19
Art. 22 – Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario	20
Art. 23 – Budget per l’attività di ricerca	21
Art. 24 – Incompatibilità	22
Art. 25 – Diritti e doveri dei/delle dottorandi/e	22
Art. 26 – Attività correlate con il percorso formativo e impegni compatibili con il Dottorato di Ricerca.....	23
Art. 27 – Organizzazione delle attività.....	24
TITOLO VII – MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	24
Art. 28 – Redazione della tesi	24
Art. 29 – Valutazione della tesi di dottorato: termini e proroga.....	25
Art. 30 – Commissione per l’esame finale.....	26
Art. 31 – Esame finale e conferimento del titolo.....	27
Art. 32 – Assenza all’esame finale	28
Art. 33 – Certificazione del titolo e deposito della tesi.....	28
Art. 34 - Proprietà intellettuale e riservatezza	29
TITOLO VIII – NORME FINALI	29
Art. 35 – Norme transitorie e finali.....	29



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Dottorati di Ricerca dell'Università degli Studi di Trento. I Dottorati possono essere attivati anche in convenzione e/o in consorzio con altre università, sia italiane sia estere, enti di ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, imprese anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione, in conformità alla vigente normativa in materia, in particolare secondo il D.M. n. 226/2021.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a) per Università: l'Università degli Studi di Trento;
 - b) per Corso di Dottorato: un Corso di Dottorato di Ricerca di durata almeno triennale che verte su ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, caratterizzati da tematiche scientifiche e metodologie di ricerca affini;
 - c) per curriculum di Corso di Dottorato: un percorso formativo attivato all'interno del Corso di Dottorato sulla base di specifiche esigenze di ricerca;
 - d) per Scuola di Dottorato: aggregazione di Corsi di Dottorato con affinità tematiche e metodologiche, volta al coordinamento e alla gestione delle attività comuni;
 - e) per Sede amministrativa: l'Università che istituisce e gestisce un Corso di Dottorato;
 - f) per consorzio: soggetto avente personalità giuridica propria, costituito da università sia italiane sia estere, enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, imprese, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca per l'attivazione e lo svolgimento di uno o più Corsi di Dottorato;
 - g) per Regolamento interno del Corso di Dottorato: l'insieme delle norme adottate da ciascun Corso di Dottorato, che ne disciplinano il funzionamento e la gestione, nonché gli obiettivi, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i/le dottorandi/e che lo frequentano;



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

- h) per Manifesto degli Studi: un documento approvato annualmente dal Collegio Docenti contenente per ciascun Corso di Dottorato le attività didattiche e il calendario delle stesse;
- i) per Ministero: il Ministero competente per l'università e la ricerca;
- j) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

TITOLO II – CORSI DI DOTTORATO

Art. 3 – Obiettivi dei Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.
2. La formazione dottorale è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati nonché nell'esercizio delle libere professioni e nell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, allo sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e alla creazione di una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello e una corrispondente apertura internazionale, anche al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Il percorso dottorale promuove opportunità di formazione disciplinare, interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative.

Art. 4 – Dottorati in forma associata

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca del terzo livello della formazione in ambito nazionale e internazionale, l'Università può stipulare convenzioni e/o istituire consorzi, in tempo utile per garantire la presentazione della richiesta di accreditamento ministeriale, con i seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

- c) istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica accreditate, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Le convenzioni, incluse quelle consortili, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, la disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi/e e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.
3. I soggetti convenzionati o consorziati si impegnano ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato, di norma, per almeno un triennio e a osservare il presente Regolamento, fatte salve espresse deroghe previste nelle convenzioni o negli accordi, che, in caso di cooperazione interuniversitaria internazionale, possono riguardare anche la composizione del Collegio dei Docenti.
4. Nel caso di dottorati attivati in forma associata con enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 226/2021, possono afferire al Collegio anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti stessi.

Art. 5 – Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca

- 1. I Corsi di Dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.
- 2. La procedura di accreditamento, disciplinata dall'art. 5 del D.M. n. 226/2021, prevede un'autorizzazione iniziale ad attivare Corsi di Dottorato e/o relativi curricula e la verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna dell'Università.
- 3. L'accREDITamento delle sedi, dei corsi e di eventuali curricula, ha durata quinquennale, fermi restando il monitoraggio e la verifica periodica della permanenza dei requisiti e i casi di modifica che richiedono una valutazione, specificati all'art. 5 comma 4 del D.M. n. 226/2021.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento e l'interruzione con effetto immediato dell'attivazione di nuovi cicli del Corso di Dottorato interessato, fermo restando il completamento del Corso già attivato.

4. I requisiti necessari per l'accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato, specificatamente indicati dall'art. 4 del D.M. n. 226/2021, riguardano:
 - a) la composizione del Collegio dei Docenti;
 - b) la qualificazione scientifica del Collegio dei Docenti e del/la Coordinatore/trice;
 - c) il numero medio di borse di studio per Corso di Dottorato attivato per singolo ciclo;
 - d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso;
 - e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi/delle dottorande;
 - f) la previsione di attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione;
 - g) la previsione di attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico nonché conoscenze dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca, della proprietà intellettuale, dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
 - h) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore.
5. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del Collegio dei Docenti, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il Dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.

Art. 6 – Requisiti d'idoneità

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 226/2021, ai fini dell'istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato il Nucleo di valutazione e il Senato accademico accertano anche la sussistenza dei seguenti requisiti di idoneità:



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

- a) previsione di un Collegio dei Docenti, composto da almeno sei professori e ricercatori di ruolo di questa Università; nel caso di un Corso di Dottorato strutturato in più curricula un numero di componenti del Collegio dei Docenti non inferiore a sei componenti per ciascun curriculum;
- b) possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai/alle dottorandi/e lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative di alto livello e/o in ambito internazionale;
- c) attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo, alla rispondenza del dottorato agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei/delle dottorandi/e.

Art. 7 – Articolazione dei Corsi di Dottorato

1. Ciascun Corso di Dottorato può essere articolato in più curricula.
2. La definizione dei curricula è deliberata dal Collegio dei Docenti, come statuito dal successivo art. 12.

TITOLO III – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 8 – Istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato

1. La proposta di istituzione e/o di rinnovo di un Corso di Dottorato deve essere formulata secondo l'apposito schema predisposto dal Nucleo di valutazione e va presentata dal Dipartimento/Centro cui afferisce organizzativamente il Dottorato secondo le modalità e le scadenze stabiliti dal Senato accademico. Alla realizzazione del/i Corso/i possono concorrere ulteriori Dipartimenti/Centri dell'Università.

È richiesta la presentazione della proposta di rinnovo qualora:

- a) si intendano introdurre variazioni significative relative all'articolazione o alla struttura del Dottorato specificate all'atto di istituzione del Corso stesso;
 - b) trascorsi cinque anni accademici dall'istituzione del Corso di Dottorato o dal rinnovo avvenuto ai sensi della precedente lettera a).
2. Alla proposta di istituzione o rinnovo devono essere allegati i Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato che disciplinano gli aspetti organizzativi del Dottorato.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

3. Successivamente all'attivazione dei Corsi di Dottorato le eventuali modifiche relative ai Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato di cui al comma precedente dovranno essere approvate dal Dipartimento o Centro cui afferisce il Dottorato.
4. Le proposte di istituzione e rinnovo sono sottoposte al Nucleo di valutazione che valuta la sussistenza dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 4 del D.M. n. 226/2021 nonché i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
5. L'istituzione e/o il rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca è deliberata/o dal Senato accademico, previa verifica della coerenza del Dottorato con la programmazione formativa e scientifica dei Dipartimenti e/o dei Centri e della disponibilità di risorse umane e finanziarie.

Art. 9 – Attivazione dei Corsi di Dottorato

1. Annualmente il Senato accademico ripartisce i finanziamenti per la gestione dei corsi e l'erogazione delle borse di studio tra i Corsi di Dottorato di Ricerca accreditati.
2. L'attivazione di ciascun Corso è subordinata all'accREDITAMENTO concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 10 – Impiego delle risorse finanziarie assegnate ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa a Trento

1. Come stabilito dall'art. 9, comma 1 del presente Regolamento, l'Università determina annualmente l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare a copertura delle borse di dottorato.
2. Nell'ambito dei Corsi di Dottorato, ricorrendo anche a procedure comparative definite dal Collegio dei Docenti e in osservanza del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di studenti e di studentesse di Dottorato e di eventuali specificazioni stabilite dai Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato, possono essere assegnate agli/alle studenti/studentesse ammessi/e al Dottorato a seguito del relativo concorso, borse di studio per attività di ricerca della durata massima di sei mesi precedenti l'avvio ufficiale dei corsi e di importo pari a quello della borsa di dottorato.
3. Eventuali quote residue derivanti da mancato conferimento o rinuncia o decadenza, sono comunque destinate al supporto finanziario degli/delle iscritti/e al relativo Corso di Dottorato o per borse da attribuire in cicli successivi.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

4. L'Università determina, altresì, l'ammontare del contributo di funzionamento in favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare sia per coprire le esigenze di mobilità dei/delle dottorandi/e sia per far fronte alle spese connesse allo svolgimento del loro percorso formativo.

Art. 11 – Organi del Corso di Dottorato e incompatibilità

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - a) il/la Coordinatore/trice;
 - b) il Collegio dei Docenti;
 - c) il Comitato Esecutivo, ove ritenuto necessario.
2. Qualora all'interno di un Corso di Dottorato siano previsti più curricula, potranno essere designati i rispettivi Responsabili.

Art. 12 – Il Collegio dei Docenti

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del D.M. n. 226/2021 e dal precedente art. 6, il Collegio dei Docenti di ciascun Dottorato è costituito da almeno 12 componenti.
2. La qualificazione scientifica dei componenti del Collegio deve essere in linea con i requisiti richiesti per l'accreditamento da parte dell'ANVUR e con altri eventuali requisiti integrativi di qualità indicati dal Ministero e/o dall'Università.
3. Limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del Dottorato e i percorsi formativi, assistono alle riunioni del Collegio dei Docenti i rappresentanti dei/delle dottorandi/e eletti/e in numero di due tra gli/le iscritti/e al Corso di Dottorato, che possono essere i medesimi rappresentanti designati nei Consigli di Dipartimento o Centri. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza o rinuncia nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti; qualora non risulti alcun/a candidato/a nella lista degli/delle eletti/e si procede a nuove votazioni; nelle more dello svolgimento delle votazioni, il Collegio dei Docenti rimane validamente costituito.
4. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio di dottorato a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 10 e all'art. 11 del D.M. n. 226/2021.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

5. I Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato disciplinano le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al Collegio dei Docenti.
6. I professori e i ricercatori dell'Università che intendano partecipare al Collegio di un Dottorato attivato da un altro ateneo o da una struttura accademica dell'Università diversa da quella di afferenza dovranno richiedere il nullaosta alla propria struttura accademica. Nel caso di doppia afferenza da parte del docente a un Dipartimento e a un Centro, il nullaosta dovrà essere rilasciato da entrambe le strutture. Qualora, al momento della richiesta di nullaosta, tali docenti siano componenti del Collegio dei Docenti di un Dottorato dell'Università, l'autorizzazione della struttura accademica sarà subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte del Collegio stesso. Ottenuto il nullaosta dalla propria struttura accademica, il docente interessato, prima di formalizzare l'adesione al Collegio dei Docenti del dottorato attivato da un altro ateneo, dovrà dimettersi dal Collegio dei Docenti del Dottorato dell'Università cui partecipa.
7. Nel caso di nuova istituzione di Corsi di Dottorato la prima riunione del Collegio dei Docenti è convocata dal Direttore del Dipartimento o del Centro cui afferisce il Dottorato stesso entro trenta giorni dalla delibera di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento. Il Direttore del Dipartimento/Centro cura gli adempimenti necessari fino alla costituzione del Collegio dei Docenti e alla nomina del/la Coordinatore/trice.
8. Il Collegio dei Docenti:
 - a) organizza i corsi e le altre attività del Corso di Dottorato e ne definisce i curricula;
 - b) può istituire il Comitato Esecutivo;
 - c) approva le adesioni di nuovi componenti al Collegio dei Docenti secondo le modalità definite nel Regolamento interno del Corso di Dottorato fermo restando che, annualmente, il Dipartimento/Centro di riferimento del Corso di Dottorato approva la composizione del Collegio dei Docenti che sarà indicata in fase di accreditamento/conferma di accreditamento;
 - d) definisce i contenuti del bando di ammissione al Corso di Dottorato, di cui al successivo art. 17;
 - e) cura annualmente la predisposizione del Manifesto degli Studi contenente le attività didattiche e il calendario delle stesse;
 - f) segue i progressi della ricerca di ogni dottorando/a al fine di assicurare a ciascuno/a l'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica;



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

- g) approva il programma didattico dei/delle dottorandi/i all'inizio di ogni anno accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi;
- h) assegna a ciascun/a dottorando/a un supervisore e uno o più co-supervisori. Il supervisore e il/i co-supervisore/i possono essere individuati anche esternamente al Collegio dei Docenti, fermo restando che almeno uno di essi deve appartenere all'ambito accademico. Qualora sia il supervisore sia il/i co-supervisore/i siano esterni al Collegio, almeno uno di loro deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
- i) autorizza i/le dottorandi/e a recarsi all'estero per periodi di formazione superiore ai sei mesi, fermo restando quanto previsto al comma 5, lett. c) del successivo art. 13;
- j) approva la partecipazione dei/delle dottorandi/e a stages organizzati presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri qualora la durata prevista sia superiore ai sei mesi;
- k) approva i programmi di cotutela di tesi outgoing e incoming;
- l) autorizza il/la dottorando/a a svolgere eventuale attività didattica, sussidiaria e integrativa e attività di ricerca extracurricolare;
- m) valuta, alla fine di ciascun anno, la relazione sulle attività svolte dai/dalle dottorandi/e ai fini del giudizio sull'ammissibilità o meno all'anno di corso successivo e delibera l'ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo, così come disposto al successivo art. 29, dandone comunicazione agli uffici;
- n) approva la relazione annuale predisposta dal/la Coordinatore/trice, prevista dall'art. 15 del presente Regolamento;
- o) promuove i collegamenti con le altre università italiane e straniere e con enti pubblici e privati ai fini del migliore svolgimento delle attività di ricerca;
- p) delibera in merito alla richiesta del label aggiuntivo di Doctor Europaeus al titolo di Dottore di Ricerca;
- q) propone al Rettore i nominativi dei componenti delle commissioni per l'ammissione al Dottorato;
- r) individua, sentiti i supervisori/co-supervisori dei/delle dottorandi/e, i docenti, in un numero non inferiore a due, cui affidare la valutazione della tesi ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 11 del D.M. n. 226/2021 antecedentemente alla discussione pubblica;
- s) propone al Rettore i nominativi dei componenti delle commissioni per l'esame finale.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 13 – Il/La Coordinatore/trice del Corso di Dottorato

1. Il coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato a un professore di prima fascia, in caso di motivata indisponibilità, da un professore di seconda fascia.
2. Il/La Coordinatore/trice è eletto/a dal Collegio dei Docenti tra i propri componenti in servizio presso l'Università con regime di impegno a tempo pieno.
3. L'elezione è indetta dal Decano del Collegio dei Docenti. Il/La Coordinatore/trice è eletto/a a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione.
4. La durata del mandato è pari a tre anni accademici e rinnovabile una sola volta.
5. Il/La Coordinatore/trice:
 - a) coordina e organizza le attività formative e amministrative del Corso di Dottorato;
 - b) convoca, presiede il Collegio dei Docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - c) autorizza, anche per il tramite dei relativi tutori/supervisor, i/le dottorandi/e a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o stages presso le università convenzionate o consorziate o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca, qualora si tratti di periodi inferiori ai sei mesi;
 - d) segnala agli uffici amministrativi di competenza l'assenza ingiustificata degli/delle allievi/e ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e la decadenza dal Corso di Dottorato;
 - e) redige, a conclusione di ciascun anno accademico, una relazione particolareggiata, sullo stato del corso anche finalizzata all'attività di monitoraggio svolta dall'ANVUR. Tale relazione, approvata dalla struttura accademica di riferimento, è sottoposta al Nucleo di valutazione dell'Ateneo;
 - f) designa un/a Vice-Coordinatore/trice in grado di sostituirlo/a in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall'incarico sino all'insediamento del/la nuovo/a eletto/a.

Art. 14 – Il Comitato Esecutivo

1. Per fini di snellezza gestionale, il Collegio dei Docenti può istituire un Comitato Esecutivo cui delegare funzioni del Collegio e per coadiuvare il/La Coordinatore/trice negli adempimenti previsti al precedente art. 13.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

2. Il Comitato esecutivo è composto da almeno 4 docenti e ricercatori eletti dal Collegio dei Docenti tra i suoi componenti, oltre al/la Coordinatore/trice che lo presiede.
3. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Collegio dei Docenti, ferma restando la possibilità di prevedere una disciplina di dettaglio nell'ambito dei Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato.

Art. 15 – Valutazione annuale dei Corsi di Dottorato attivi presso l'Università di Trento

1. A conclusione di ciascun anno accademico il/la Coordinatore/trice del Corso, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, presenta al Nucleo di valutazione una relazione particolareggiata sullo stato del Corso in funzione dell'attività di controllo richiesta agli organi di valutazione interna stessi a sostegno dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.M. n. 226/2021.

TITOLO IV – SCUOLE DI DOTTORATO

Art. 16 – Compiti e organizzazione della Scuola

1. L'Università può organizzare i Corsi di Dottorato in Scuole di dottorato allo scopo di:
 - a) razionalizzare l'organizzazione dell'attività formativa;
 - b) coordinare le attività didattiche di tipo avanzato per i percorsi formativi dei dottorati.
2. La proposta d'istituzione di una Scuola di dottorato presso l'Università è presentata dai Collegi dei Docenti e approvata dai Consigli dei Dipartimenti o Centri presso cui sono istituiti i Dottorati che intendono aderire alla Scuola.
3. La proposta deve contenere, tra l'altro:
 - a) la descrizione del progetto e dell'organizzazione della Scuola;
 - b) il regolamento della Scuola;
 - c) l'elenco dei Corsi di Dottorato dell'Università (almeno due) che intendono aggregarsi alla Scuola.
4. Il regolamento della Scuola, di cui al comma 3, individua in particolare i criteri per una funzionale gestione della Scuola, l'organo/gli organi che la costituiscono e i relativi compiti.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

5. L'istituzione di una Scuola e la contestuale approvazione del suo regolamento avviene con Decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione sugli aspetti di rilevanza finanziaria.
6. Qualora non sussistano più le condizioni per il funzionamento di una Scuola di dottorato in relazione ai suoi fini istitutivi, il Rettore, sentito il Senato Accademico, ne dispone la disattivazione.

TITOLO V – ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO

Art. 17 – Bando

1. Ciascun bando di ammissione al Corso di Dottorato, redatto in italiano e in inglese, è emanato con decreto rettorale e pubblicizzato, per almeno trenta giorni, sul portale di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.
2. Il bando indica:
 - a) la durata ordinaria del Corso;
 - b) il numero dei posti banditi;
 - c) il numero delle borse di studio e l'ammontare delle stesse;
 - d) il numero di eventuali contratti di apprendistato e/o di eventuali altre forme di sostegno finanziario, il cui importo deve essere almeno equivalente a quello delle borse di dottorato;
 - e) l'eventuale quota di posti riservati a studenti/studentesse laureati/e in università estere con le quali l'Ateneo ha in atto rapporti di collaborazione, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, o, nel caso di Corso di dottorato industriale, a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione; l'eventuale quota di posti riservati a soggetti che collaborano con Istituzioni accademiche o Centri di ricerca in Italia o all'estero, impegnati in attività di elevata qualificazione, che percepiscono un compenso di importo non inferiore alla borsa di dottorato in virtù di un rapporto formalizzato la cui durata prevista si protragga per almeno ventiquattro mesi a partire dall'inizio del Corso di Dottorato;
 - f) il limite massimo di candidati/e ammessi/e in soprannumero, per la cui definizione si rimanda al successivo art. 18, comma 3;
 - g) i requisiti di accesso al Dottorato e i criteri di valutazione dei/delle candidati/e;



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

- h) il termine di presentazione della domanda di ammissione;
 - i) le modalità di svolgimento della selezione, specificando altresì eventuali lingue straniere in cui il/la candidato/a può sostenere la/e prova/e di esame;
 - j) le modalità di formulazione delle graduatorie in conformità alle linee di indirizzo definite dal Senato accademico;
 - k) il termine entro il quale i/le vincitori/trici devono presentare la domanda d'iscrizione al Corso Dottorato;
 - l) gli eventuali contributi a carico dei/delle dottorandi/e e la disciplina degli esoneri.
3. Il bando può prevedere la possibilità di svolgere le prove di ammissione a distanza, in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di connessione audio-video.
4. I posti con borsa di studio e/o coperti da contratti di apprendistato e da eventuali altre forme di sostegno finanziario possono essere aumentati a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dello svolgimento dell'ultima prova prevista nell'ambito del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare, su richiesta del/la Coordinatore/trice, sentito il Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento viene data idonea pubblicità sul sito dell'Università.
5. Per lo stesso ciclo di dottorato e per ciascun Corso di Dottorato attivato potranno essere emanati più bandi, prima dell'inizio dell'a.a. di riferimento.

Art. 18 – Requisiti per l'accesso al Corso di Dottorato

1. Possono accedere al Corso di Dottorato di Ricerca coloro che, alla data di scadenza del bando o comunque entro la data di inizio del Corso specificata nel relativo bando di ammissione, sono in possesso di laurea magistrale attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004, o titolo di studio ad essa equiparato, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla Commissione per l'ammissione al Corso di Dottorato.

L'idoneità del titolo estero è accertata nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Qualora la Dichiarazione di Valore o il Diploma Supplement o altra documentazione presentata dal/la candidato/a non attesti tale idoneità, l'interessato/a decade dal Corso di Dottorato con conseguente restituzione delle rate di borsa di studio eventualmente percepite.

2. Posti coperti da borsa o da altre forme di finanziamento possono essere riservati a studenti/studentesse che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso di Dottorato. Posti non coperti da borsa di studio o da altre forme di finanziamento possono essere riservati a dipendenti di imprese (dottorato industriale) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D.M. n. 226/2021, o a soggetti che collaborano con Istituzioni accademiche o Centri di ricerca in Italia o all'estero, impegnati in attività di elevata qualificazione, che percepiscono un compenso di importo non inferiore alla borsa di dottorato, in virtù di un rapporto formalizzato la cui durata prevista si protragga per almeno ventiquattro mesi a partire dall'inizio del Corso di Dottorato.
3. Possono essere ammessi/e in soprannumero senza borsa di studio dell'Università, previo superamento delle prove di ammissione e nei limiti della quota indicata nel bando i/le candidati/e:
 - a) di nazionalità estera, idonei/ee nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari/e di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita;
 - b) appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Università;
 - c) titolari di assegni di ricerca alla data di inizio del Corso di Dottorato, la cui durata prevista si protragga per un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi successivi, previa verifica della congruità del tema di ricerca con il programma dottorale da parte del Collegio dei Docenti;
 - d) dipendenti pubblici o in regime di diritto pubblico. L'ammissione è subordinata al collocamento in aspettativa o in congedo straordinario, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984 e successive modificazioni.

Art. 19 – Modalità di accesso

1. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite procedura selettiva intesa ad accertare la preparazione del/la candidato/a e la sua attitudine alla ricerca, basata su una valutazione comparativa dei/delle candidati/e.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

2. La selezione deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
3. Qualora la selezione preveda un esame scritto e/o un colloquio, il calendario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui si terranno le stesse, è comunicato agli/alle interessati/e tramite pubblicazione sul sito dell'Università, almeno venti giorni prima della prima prova.
4. Nei casi in cui il Corso di Dottorato si articoli su più curricula o siano presenti borse legate allo sviluppo di specifiche tematiche, gli argomenti delle prove di esame possono essere differenziati ma lo svolgimento delle prove deve essere contestuale.
5. In relazione a procedure dirette all'acquisizione di finanziamenti competitivi nell'ambito del dottorato di ricerca, finalizzati alla realizzazione di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, qualora si renda necessario, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e di valutazione con graduatorie separate, nonché date di avvio differenziate.

Art. 20 – Commissione per l'ammissione al Corso di Dottorato

1. Il Rettore nomina per ciascun Corso di Dottorato attivato la Commissione su designazione del relativo Collegio dei Docenti.
2. Ciascuna Commissione deve essere composta, rispettando, ove possibile, l'equilibrio di genere, da almeno tre componenti scelti tra professori e ricercatori universitari e tra ricercatori di enti italiani o stranieri, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di Dottorato.
3. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private di ricerca. Qualora il bando preveda una selezione per specifici progetti di ricerca finanziati da enti esterni può far parte della Commissione, sempre in qualità di esperto, un soggetto in rappresentanza dell'ente stesso individuato in accordo con il Collegio dei Docenti.
4. La Commissione individua al suo interno tra i componenti effettivi il Presidente e il Segretario.
5. In relazione a ciascun/a componente effettivo, il Collegio dei Docenti designa un/a componente supplente.
6. I singoli Collegi dei Docenti provvedono alla designazione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice almeno trenta giorni prima della data fissata per la selezione.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

7. Qualora il Collegio non provveda alla designazione nei termini richiesti, a questa provvederà direttamente il Rettore, sentito il/la Coordinatore/trice.
8. I componenti che cessino dallo status giuridico richiesto per la nomina a Commissario, decadono altresì dall'incarico.
9. Qualora un/a componente della Commissione giudicatrice rinunci all'incarico o sia impossibilitato a partecipare a una delle prove di esame il Rettore lo sostituisce in via definitiva nominando il/la componente supplente di cui al precedente comma 5.
10. La Commissione potrà avvalersi di idonei strumenti informatici nello svolgimento della selezione.

TITOLO VI – AMMISSIONE AL DOTTORATO E SVOLGIMENTO DEL CORSO

Art. 21 – Modalità di ammissione

1. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando. Nel caso in cui il Corso di Dottorato sia articolato in curricula o Aree di Ricerca, sulla base di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e specificatamente indicato nel bando, potranno essere redatte graduatorie distinte per curriculum/Area di Ricerca. Nel caso in cui un Dottorato preveda nel bando borse di studio vincolate a specifici temi, nella/e graduatoria/e di ammissione viene riportata anche l'eventuale idoneità dei/delle candidati/e per le borse a tema vincolato. Qualora per una o più borse a tematica vincolata non sia stato/a ritenuto/a idoneo/a alcun/a candidato/a, o nessuno/a dei/delle candidati/e ritenuti/e idonei/e accetti la/le borsa/e, il numero totale dei posti disponibili per l'iscrizione al Dottorato viene diminuito in egual misura.
2. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Rettore e sono pubblicate sul sito web dell'Università.
3. In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato dal bando ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. k) del presente Regolamento o di successiva rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso, subentra il/la successivo/a candidato/a in graduatoria.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

4. In caso di rinuncia o di esclusione dell/la vincitore/trice nel primo trimestre del primo anno del corso, il Collegio dei Docenti valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro/a candidato/a secondo l'ordine della graduatoria.
5. Il Consiglio di Amministrazione determina l'importo degli eventuali contributi annuali richiesti a ciascun/a iscritto/a per la partecipazione al Corso di Dottorato. Se previsti, tali contributi saranno indicati nei singoli bandi, congiuntamente alla disciplina degli esoneri.

Art. 22 – Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

1. Il numero complessivo di borse di studio e delle altre forme di sostegno finanziario non può essere inferiore al 75% dei posti banditi per ciascun ciclo.
2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e, in caso di borse a tematica vincolata, fatta salva la valutazione di specifica idoneità espressa dalla Commissione per l'ammissione; a parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente sul diritto allo studio e dei relativi decreti ministeriali che la disciplinano. Tali borse non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del/la dottorando/a. Chi ha già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza ad un Corso di Dottorato istituito in Italia non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3. Le borse di studio vengono erogate di norma con cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito nei casi di decadenza, esclusione o sospensione del/la dottorando/a, di cui al successivo art. 25.
4. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura massima del cinquanta per cento per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a diciotto mesi nel caso di percorsi realizzati in co-tutela di tesi, a seguito della sottoscrizione di un'apposita convenzione avente carattere individuale con Atenei esteri, o nel caso di Dottorati attivati in forma associata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. n. 226/2021. La liquidazione della maggiorazione di borsa avviene al termine del periodo all'estero. In caso di soggiorni di



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

- durata uguale o superiore ai tre mesi consecutivi il/la dottorando/a può richiedere un anticipo pari al sessanta per cento dell'importo dovuto.
5. È da considerarsi permanenza all'estero un periodo continuativo di durata non inferiore a un mese, salvo diversa indicazione motivata da parte del/la Coordinatore/trice.
 6. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata ordinaria del Corso, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7.
 7. La borsa di studio è confermata per l'anno successivo su deliberazione del Collegio dei Docenti, previo completamento delle attività didattiche e di ricerca previste per l'anno precedente e superamento della/e verifica/che stabilite dal Regolamento interno del Corso di Dottorato.
 8. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) del presente Regolamento, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al precedente comma. Tali principi non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
 9. Qualora in corso d'anno un/a dottorando/a rinunci a proseguire gli studi, decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta.
 10. Gli oneri connessi al finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'Università, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti dell'Università stessa.
 11. Qualora le borse di cui al precedente comma siano vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca, durante la fase di selezione potrà essere prevista per i/le candidati/e che intendano concorrervi una valutazione aggiuntiva in merito alle loro competenze sugli argomenti associati alle borse.

Art. 23 – Budget per l'attività di ricerca

1. Per ciascun/a dottorando/a è previsto un budget per l'attività di ricerca da svolgere in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso.
2. L'entità di tale budget, tenuto conto delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di Ateneo, non può essere inferiore al 10% dell'importo della borsa.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 24 – Incompatibilità

1. L'iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di specializzazione, ad altri Corsi di Dottorato e a master di primo e secondo livello in Italia o analoghe iniziative formative all'estero.

Art. 25 – Diritti e doveri dei/delle dottorandi/e

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Gli/Le iscritti/e hanno l'obbligo di frequentare i corsi, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici, di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e di presentare al Collegio dei Docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta. A seguito della valutazione positiva di cui all'art. 12 comma 8 lett. m) da parte del Collegio dei Docenti, devono provvedere all'iscrizione agli anni successivi e/o a presentare istanza per l'ammissione alla procedura di referaggio della tesi nei termini comunicati dagli uffici competenti e pubblicati sul sito di Ateneo, a pena di decadenza, con conseguente chiusura d'ufficio della carriera, fatti salvi documentati motivi.
3. I/Le dottorandi/e sono tenuti/e ad assumere un comportamento conforme al Codice etico di Ateneo, adottando le conseguenti condotte previste dal Codice d'onore degli studenti. Oltre a quanto disciplinato nel presente Regolamento, specifici diritti e doveri possono essere previsti nei Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato di cui al precedente art. 8, comma 2.
4. È prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, l'esclusione dal Corso di Dottorato di Ricerca e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
 - a) risultati insufficienti nelle eventuali prove di valutazione in itinere;
 - b) giudizio negativo del Collegio dei Docenti sull'ammissione all'anno di corso successivo; a tal fine il Collegio dei Docenti verifica il conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato nonché l'assiduità e l'operosità dimostrata dal/la dottorando/a nell'attività di ricerca svolta;
 - c) prestazioni di lavoro svolte senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
 - d) assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

5. L'esclusione dal Corso di Dottorato di Ricerca con la conseguente immediata revoca della borsa di dottorato può, inoltre, essere disposta dal Collegio dei Docenti sulla base di specifiche ipotesi contenute nei Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato.
Nei percorsi di Dottorato Industriale, il/la dottorando/a dipendente di impresa viene dichiarato/a decaduto/a con conseguente chiusura d'ufficio della carriera in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
6. È diritto della dottoranda/del dottorando ottenere la sospensione per maternità o per paternità, nel rispetto della normativa vigente in materia, per grave e documentata malattia e per la frequenza dei percorsi relativi alla formazione degli insegnanti.
7. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
8. La frequenza del Corso di Dottorato può essere sospesa fino a un massimo di sei mesi, a richiesta del/la dottorando/a e previa espressa autorizzazione del Collegio dei Docenti nel caso di gravi e documentati motivi personali e familiari.
9. Al termine del periodo di sospensione l'interessato/a riprenderà il Corso e inoltrerà una dichiarazione di rientro a firma del/la Coordinatore/trice. Le scadenze amministrative e l'erogazione della borsa, ove concessa, saranno differite per un periodo pari alla durata della sospensione. Il Collegio dei Docenti delibererà in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione fermo restando che in nessun caso la durata ordinaria del corso può essere abbreviata.
10. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni, ovvero di decadenza o esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio, ove concessa.

Art. 26 – Attività correlate con il percorso formativo e impegni compatibili con il Dottorato di Ricerca

1. I /Le dottorandi/e possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti/delle studentesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

presente comma, ai/lle dottorandi/e sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105.

2. Fermo restando l'impegno a tempo pieno, sono, inoltre, compatibili con il Dottorato di Ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il supervisore le seguenti attività, anche retribuite:
 - a) tirocinio pratico professionale;
 - b) limitata attività lavorativa esterna che consenta di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato.

Art. 27 – Organizzazione delle attività

1. L'inizio delle attività dei Corsi di Dottorato decorre dal 1° novembre, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 19 comma 5.
2. I Corsi hanno una durata ordinaria di 3 o 4 anni.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei Docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita.
4. Il Collegio dei Docenti approva, nel rispetto di una opportuna programmazione delle attività, i progetti di ricerca che il/la dottorando/a intende sviluppare durante il Corso.
5. Il programma e il calendario annuale delle attività vengono comunicati ai/alle dottorandi/e all'inizio del Corso.

TITOLO VII – MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 28 – Redazione della tesi

1. La tesi di dottorato deve contribuire all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. È redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e deve essere corredata da una sintesi in lingua inglese.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 29 – Valutazione della tesi di dottorato: termini e proroga

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, il/la dottorando/a deve presentare, entro la fine dell'ultimo anno di corso, domanda di ammissione alla procedura di referaggio della tesi.
2. Il Collegio dei Docenti acquisisce il parere del supervisore e del/i co-supervisore/i sull'ammissione del/la dottorando/a alla procedura di valutazione della tesi ed esprime un giudizio motivato sull'ammissione stessa. Nel caso in cui il/la dottorando/a abbia conseguito risultati insufficienti, il Collegio dei Docenti delibera di non ammetterlo/a al referaggio e lo/a esclude dal Dottorato. Nel caso in cui il/la dottorando/a abbia conseguito risultati di adeguato valore scientifico, il Collegio dei Docenti individua due o più valutatori (di seguito denominati anche referee) scegliendoli tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato. Almeno uno dei valutatori deve avere la qualifica di professore o ricercatore universitario.
3. Ai referee spetta il compito di esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. Il/Le candidati/e provvedono ad inviare a ciascuno dei referee:
 - una copia della propria dissertazione;
 - una relazione sulle attività che si sono svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
5. Il/La dottorando/a che, fatti salvi gravi e documentati motivi, non adempia con le modalità e nei termini a lui/lei comunicati a quanto previsto al precedente comma 4, incorre nella decadenza con conseguente chiusura d'ufficio della carriera.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei Docenti, su richiesta motivata del/la dottorando/a, può prorogare per un periodo non superiore a dodici mesi rispetto alla durata regolare del ciclo di dottorato il termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di referaggio.

Il/La candidato/a che voglia fruire della proroga deve presentare motivata richiesta al/la Coordinatore/trice del Dottorato almeno trenta giorni prima della conclusione dell'ultimo anno di corso.

L'autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non dà titolo all'ulteriore erogazione della borsa di studio.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

7. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso di Dottorato, avvalendosi delle risorse di cui al precedente art. 10 comma 3, può deliberare a favore di studenti/studentesse di Dottorato meritevoli e/o per completare attività di particolare valore scientifico, l'estensione dell'eventuale borsa di studio oltre la durata ordinaria del corso e fino alla discussione della tesi finale.
8. Tenuto conto delle risorse finanziarie di cui il Corso di Dottorato dispone, il Collegio dei Docenti può altresì deliberare, per motivate esigenze scientifiche, una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio.
9. Fino alla discussione della tesi il/la dottorando/a è autorizzato a frequentare le strutture dell'Università per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

Art. 30 – Commissione per l'esame finale

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato cui è iscritto/a il/la dottorando/a, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. La Commissione si compone da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti effettivi scelti tra professori e ricercatori universitari o appartenenti a enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi.

Almeno due terzi dei componenti devono essere esterni all'Università. Qualora il Dottorato sia attivato in forma associata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. n. 226/2021, i componenti della commissione afferenti ai soggetti convenzionati o consorziati che concorrono alla realizzazione del Dottorato non possono essere in misura superiore a un terzo.

In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

3. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private.
4. Il Presidente della Commissione è individuato in base ai criteri di cui al precedente art. 20, comma 4.
I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite modalità telematica attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di connessione audio-video, fermo restando la presenza in sede di almeno due componenti che svolgono le funzioni di Presidente e Segretario.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

5. Qualora un/a componente della Commissione esaminatrice rinunci all'incarico, il Rettore, sentito il/la Coordinatore/trice del Corso, nomina un/a componente in possesso degli stessi requisiti del/lla componente rinunciatario/a. Della nuova composizione della Commissione è data comunicazione agli interessati.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 31 – Esame finale e conferimento del titolo

1. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi di dottorato innanzi all'apposita Commissione e viene sostenuto entro sei mesi dalla conclusione del Corso di Dottorato, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi del precedente art. 29 commi 6 e 8.
Il termine di sei mesi sopraindicato viene prolungato qualora la scadenza derivante dal rinvio indicato dai referee per eventuali approfondimenti della tesi non sia con esso compatibile.
2. I/Le dottorandi/e devono inviare una copia della tesi a ciascuno dei componenti la Commissione.
3. La data e il luogo d'esame vengono comunicati ai/alle dottorandi/e all'indirizzo di posta elettronica loro attribuito dall'Università o possono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Università.
4. Al termine della discussione la Commissione formula un giudizio per ciascun/a candidato/a. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale di dottorato.
5. La tesi può essere approvata o respinta.
6. Nel caso sia respinta lo studente/la studentessa decade dal Corso di Dottorato; in caso di approvazione, la commissione con voto unanime ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. Il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", è subordinato al superamento dell'esame finale.
8. Nel Regolamento interno del Corso di Dottorato può essere previsto che, qualora il Dottorato si articoli in più curricula, il titolo di Dottore di Ricerca ne riporti la relativa denominazione.
9. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure e tempistiche per il conseguimento del titolo.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 32 – Assenza all'esame finale

1. In caso di assenza ingiustificata il/la candidato/a decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
2. L'assenza viene considerata giustificata solo in caso di gravi motivi supportati da adeguata documentazione. In tali casi, i/le candidati/e interessati/e possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al/la candidato/a la discussione della tesi di dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'art. 30 oppure ammette lo/a stesso/a alle successive sessioni d'esame.
4. In caso di mancato rinnovo del Corso nel ciclo successivo, il Rettore nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'art. 30.

Art. 33 – Certificazione del titolo e deposito della tesi

1. Il rilascio del diploma finale, corredato della certificazione delle attività formative svolte dai/dalle dottorandi/e, è subordinato al deposito, da parte dell'interessato/a, della tesi finale in formato digitale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame finale.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università effettua il deposito a norma di legge nella banca dati ministeriale e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
3. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere poste limitazioni all'accesso della tesi con il rinvio della sua consultabilità on line per un periodo massimo pari a ventiquattro mesi:
 - a) in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) se la tesi è in corso di pubblicazione presso un editore che non permette l'accesso aperto prima dell'avvenuta pubblicazione;
 - c) se la tesi fa parte di un progetto di ricerca più ampio, per il quale è stato precedentemente stipulato un accordo con un ente di ricerca esterno oppure con un ente finanziatore per la pubblicazione e la divulgazione della tesi solo dopo il completamento dell'intero progetto di ricerca.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 34 - Proprietà intellettuale e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal/la dottorando/a, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e ai Regolamenti di Ateneo (in particolare, al Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale) e, ove disponibili, in base a quanto stabilito dalle singole convenzioni eventualmente sottoscritte con altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione del percorso di dottorato.
2. Il/la dottorando/a si impegna alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università ed è tenuto/a a sottoscrivere apposita dichiarazione, validata dal supervisore accademico, per consentire all'Ateneo il rispetto di eventuali obblighi in materia di proprietà intellettuale verso soggetti terzi.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 35 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e si applica a tutti i Corsi di Dottorato attivati a partire dall'anno accademico 2022/23 (38° ciclo).
2. Ai Corsi di Dottorato antecedenti al 38° ciclo, si applica il previgente Regolamento emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 2013 e ss.mm, a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 25 comma 2, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del presente Regolamento applicabili a dottorande e dottorandi dei cicli attivi al momento della sua entrata in vigore.